



PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

(del. C.P. n. 6/03)

Art. 1

1. In attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e dalle leggi di parità e pari opportunità, ed in attuazione dell'art. 30 dello Statuto della Provincia regionale di Enna, è istituita la Commissione Provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e o indiretta nei confronti delle donne e per la valorizzazione della soggettività femminile.

2. Le linee guida dell'attività della Commissione sono quelle indicate nella Dichiarazione e nel Programma di Azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 4-15 settembre 1995).

3. La Commissione Pari Opportunità è organismo della Provincia volto a dare espressione alla differenza di genere e valorizzazione alle esperienze delle donne, con funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Provinciale, delle Commissioni Consiliari, della Giunta e dell'Assessorato alle Pari Opportunità. In tal senso è strumento di raccordo tra gli organi istituzionali della Provincia e la società civile femminile.

Art. 2

1. La Commissione Pari Opportunità persegue gli obiettivi :

- a) valorizzare il punto di vista femminile, porre al centro della politica la soggettività femminile ("mainstreaming");
- b) dare poteri e responsabilità alle donne, potenziare la soggettività femminile ("empowerment");
- c) fornire lo scambio di buone pratiche fra soggetti femminili rappresentanti le realtà politiche, culturali, associative e del mondo del lavoro ("networking").

Art. 3

- 1.**La Commissione resta in carica per tre anni ed esercita le sue funzioni fino all'elezione della nuova Commissione.
- 2.** La prima riunione della Commissione è convocata e presieduta dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 4

- 1.**La Commissione è composta di non oltre 15 membri, cui si aggiungeranno le Consigliere elette nel Consiglio Provinciale, le quali fanno parte della Commissione in qualità di membri di diritto.
- 2.** Le componenti della Commissione, con eccezione delle componenti di diritto, vengono scelte tra donne in possesso di competenza ed esperienza relativamente alla differenza di genere e pari opportunità nei vari campi del sapere (giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, storico, sanitario, artistico, del lavoro sia sindacale che imprenditoriale, della formazione professionale ecc.) e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione, garantendo inoltre una presenza equilibrata dei vari campi di competenza nel mondo del lavoro produttivo e professionale e nel mondo del lavoro riproduttivo, di cura e casalingo.
- 3.** Almeno il 50 % delle componenti della commissione vengono scelte tra le aderenti ad Associazioni, gruppi, organizzazioni professionali, culturali, del volontariato, operanti nel territorio provinciale, che possono segnalare non più di 3 candidature ciascuno, individuate tra persone in possesso di riconosciuta competenza in materia di condizione femminile, nei campi giuridico, economico, sociologico, psicopedagogico, della formazione del lavoro, dei servizi sociali, dell'ambiente, delle comunicazioni sociali e in ogni ambito di intervento riconducibile alle funzioni della Commissione;
- 4.**Le candidature, corredate da curriculum dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche femminili, debbono pervenire, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicizzazione del bando, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale, cui compete la nomina.
- 5.**Della Commissione fanno parte di diritto:
 - la Consigliera di Parità provinciale, nominata dal Ministero del Lavoro,
 - l'Assessore Provinciale alle Pari Opportunità,
 - le Consigliere elette nel Consiglio Provinciale.

Art. 5

- 1.** La Commissione elegge a maggioranza delle proprie componenti la Presidente e la Vicepresidente che compongono l'Ufficio di Presidenza; fino alla elezione svolge le funzioni di Presidente la Commissaria di età maggiore.
- 2.** La Presidente ha la rappresentanza della Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Provinciale.
- 3.** La Presidente convoca e presiede le sedute indicando gli argomenti da trattare. La Commissione viene convocata ogni qual volta la Presidente o un quinto delle componenti ne

ritengano la necessità e comunque per la predisposizione del programma annuale di attività, per la redazione delle relazioni sulla attività svolta annualmente e ogni volta che sia necessario rendere parere sugli atti di propria competenza.

4. Qualora la convocazione sia richiesta da 1/5 delle componenti, queste devono presentare richiesta scritta alla Presidente che dispone la convocazione della Commissione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della metà delle sue componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza delle votanti.

6. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno 24 ore prima.

7. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza della commissaria. Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale con il medesimo provvedimento di decadenza provvede alla sostituzione della commissaria attingendo alla graduatoria formata in sede di designazione delle componenti secondo la previsione dell'art. 4 comma 5.

8. La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione.

9. Ai lavori della Commissione e dei gruppi di lavoro possono essere invitate/i a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta e del Consiglio Provinciale. Possono altresì essere invitati anche cittadini o consulenti scelti sulla base della competenza in merito agli argomenti trattati

Art. 6

1. La Commissione propone al Consiglio Provinciale un programma annuale di attività contenente la previsione di spesa per la sua attuazione.

2. La Commissione, inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno invia al Presidente dell'Amministrazione Provinciale e al Presidente del Consiglio Provinciale una relazione sulla attività svolta corredata da osservazioni e proposte; il Presidente ne cura la trasmissione al Consiglio Provinciale per il necessario esame.

3. La Commissione ha facoltà di emettere pareri consultivi su ogni atto di competenza del Consiglio che a suo giudizio, abbia una ricaduta diretta o indiretta sulle condizioni di vita delle cittadine provinciali.

4. La Commissione esprime pareri richiesti dagli organi di governo della Provincia sugli atti ed iniziative da questa promosse.

Art. 7

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, in particolare:

a) con le Commissioni Pari Opportunità dei Comuni della Provincia

b) con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità;

c) con analoghi Comitati e Commissioni istituite nelle altre Province e presso gli Enti Locali;

d) con gli Istituti di ricerca e le Università anche sulla base di apposite convenzioni;

e) con l'Assessorato Provinciale alle Pari Opportunità.

2. La Commissione promuove l'incontro con le elette dei Comuni della Provincia con cadenza almeno semestrale.

Art. 8

1. Gli oneri finanziari per le attività della Commissioni gravano su apposito capitolo del bilancio provinciale.

2. Per il funzionamento della Commissione Pari Opportunità è utilizzato il personale assegnato al VII settore.

3. La Commissione ha comunque facoltà di avvalersi degli Uffici Provinciali su materie di competenza degli stessi e di interesse della Commissione.

4. Alle componenti la Commissione spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate.